



COMUNE di PISTOIA

Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale del comparto ANNO 2015 - Parere.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ricevuta in data 06.05.2016, per il rilascio del relativo parere, la seguente documentazione:

- ipotesi di accordo sottoscritta dalle parti in data 06 aprile 2016, comprendente anche i prospetti relativi alla costituzione e all'utilizzo delle risorse per l'anno 2015;
- relazione illustrativa e tecnico-finanziaria in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015;
- copia della Determinazione Dirigenziale n. 1584 dell'08 settembre 2015 relativa alla costituzione della parte stabile del fondo;
- copia della Deliberazione G.C. n. 210 del 30 dicembre 2015 con cui sono state determinate le risorse variabili del fondo 2015;

Considerato che l'articolo 40 bis, comma 1, del D.lgs. 30/03/2001, n.165, modificato dall'art.55 del D.L. n.150/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'organo di revisione;

Considerato che l'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004, demanda al Collegio dei Revisori il controllo sulla compatibilità dei

costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;

Visto il disposto della Circolare RGS del 15/04/2011, n. 12;

Richiamato l'art. 56, comma 3-sixies, del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 che, testualmente, recita: "*A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1*";

Vista la Circolare RGS del 19/07/2012, n. 25;

Considerato che la parte stabile del fondo 2015, individuata con Determinazione n. 1584 dell'08 settembre 2015, ammonta ad Euro 2.386.993,95, con un lieve incremento rispetto all'anno 2014 il cui valore ammontava ad Euro 2.375.764,81. Questo importo considera la riduzione automatica di cui all'art. 9 comma 2 bis del DI 78/2010;

Considerato che le risorse variabili da destinare al medesimo fondo, determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 30 dicembre 2015, ammontano ad Euro 209,251,46, leggermente ridotte rispetto all'analoga previsione per il 2014, che ammontava ad Euro 228.582,57.

Verificato che l'ammontare dei costi di cui alle indennità del presente accordo sono formalmente compatibili con gli stanziamenti di bilancio.

Attesta

la compatibilità degli oneri derivanti dall'ipotesi contrattuale in esame con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con quanto previsto dal CCNL;

Raccomanda

all'Ente

- che la liquidazione degli importi delle risorse destinate alla retribuzione di risultato avvenga solo dopo che le somme siano state effettivamente impegnate e comunque a consuntivo rispetto allo svolgimento delle attività e dell'attestazione del raggiungimento degli obiettivi previsti;

- di valutare con attenzione l'opportunità di assegnare una quota di parte variabile in presenza di un disavanzo che in sé potrebbe comportare una situazione di non sostenibilità di lungo termine di spese discrezionali;

Invita

L'Ente e le parti firmatarie, nelle trattative relative al CCDI, anno 2016, ad uniformare la loro attività:

- ad una puntuale azione di analisi e di aderenza alle disposizioni inderogabili di legge, ponendo particolare attenzione alle misure e alle norme che regolano la corrispondenza dei trattamenti accessori in modo tale da incrementare l'efficacia della contrattazione decentrata;

- ad un più puntuale rispetto dei tempi per la costituzione e per la ripartizione del fondo al fine di evitare per il futuro la prassi della contrattazione cosiddetta tardiva, ovvero realizzata nell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Pistoia, 19 maggio 2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI